



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
*Ufficio per le Relazioni Sindacali*

## **BOZZA DI REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA ex art.29 D.P.R. n.164/202.**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione di Garanzia (di seguito denominata Commissione) prevista dall'articolo 29 del D.P.R. n.164/2002.

### **Art. 2 - Compiti della Commissione**

Ai sensi dell'art.29, comma 2, del D.P.R. n.164/2002, la Commissione è chiamata a deliberare:

- a) sulle controversie relative a violazione delle procedure del sistema delle relazioni sindacali o qualora insorgano conflitti tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali nazionali sulla loro corretta applicazione;
- b) nell'ipotesi in cui la deliberazione della Commissione Arbitrale Regionale prevista dall'Accordo Nazionale Quadro non sia condivisa dalle parti in conflitto;

### **Art. 3 - Composizione**

1. La Commissione ai sensi dell'art.23, comma 2, del D.P.R. n.51/2009 è presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile per il vigente quadriennio normativo.



# Ministero della Giustizia

2. Sono nominati altrettanti componenti supplenti, al fine di garantire il funzionamento della Commissione anche in caso di assenza di uno dei membri effettivi.
3. I componenti di Parte Pubblica sono individuati come segue:
  - a) Presidente: il Capo del Dipartimento o, su sua delega, il Vice Capo delegato alle relazioni sindacali ;
  - b) Membri: Dirigenti dell'Amministrazione Penitenziaria e personale appartenente ai ruoli direttivi ed al ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente di Parte Pubblica designato dal Presidente nel corso della riunione di insediamento della Commissione.
4. La designazione di cui al precedente comma 3 è effettuata con provvedimento del Capo del Dipartimento ed ha validità, salvo revoca, dimissioni anticipate o decadenza, fino alla scadenza della Commissione.
5. Nel medesimo provvedimento del Capo del Dipartimento sono indicati anche i componenti, effettivi e supplenti, di Parte Sindacale, come individuati da ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria dell'Accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile per il vigente quadriennio normativo. Detti nominativi devono essere comunicati per iscritto all'Ufficio Relazioni Sindacali entro quindici giorni dalla notifica della lettera di invito dell'Amministrazione alla suddetta designazione. In caso di mancato riscontro nel termine citato, l'Amministrazione, nel rispetto della natura paritetica della commissione, provvederà a predisporre il provvedimento con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo designati.



# Ministero della Giustizia

## **Art. 6 - Durata**

La Commissione dura in carica per il periodo di vigenza degli Accordi Sindacali recepiti nel D.P.R. 170/2007 e nel D.P.R. 51/2009; i membri di cui all'art. 3 comma 3 lett. b) non possono essere confermati più di una volta.

## **Art. 7 - Modalità di Funzionamento**

1. La Commissione è convocata dal Presidente con comunicazione scritta inviata dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali ai singoli componenti almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza, fatti salvi i casi di urgenza che devono essere motivati nella ministeriale di convocazione.
2. La Commissione viene attivata a seguito di richiesta scritta di esame della questione controversa, avanzata dalla Parte interessata. La richiesta deve indicare puntualmente i fatti e gli elementi di diritto sui quali si basa e alla stessa deve essere allegata la documentazione di supporto, elencata e descritta puntualmente nella richiesta di esame e la cui idoneità è valutata dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali in fase istruttoria; l'Ufficio se non ritiene sufficiente quanto prodotto con la richiesta di esame, acquisisce dal richiedente i supplementi necessari prima della chiusura dell'istruttoria che deve comunque intervenire entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta, anche nel caso di mancata o incompleta acquisizione degli atti. La richiesta diretta alla Commissione deve essere presentata all'Ufficio per le Relazioni Sindacali entro 60 (sessanta) giorni dall'insorgere della controversia o da quando la controversia è nota all'interessato. Il Presidente convoca la Commissione entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'istruttoria ovvero



# *Ministero della Giustizia*

entro 60 giorni qualora l'Amministrazione abbia in corso attività non procrastinabili. Eventuali richieste di rinvio della seduta avanzate dalla Parte Sindacale saranno accolte dal Presidente della Commissione solo se adeguatamente motivate e in ogni caso complessivamente per non più di due volte.

3. La Commissione delibera validamente con la presenza di almeno due terzi dei componenti e con il voto favorevole della metà più uno dei componenti; in caso di parità il Presidente esprime il proprio voto. Ciascun membro della Commissione ha diritto di parola e di voto. L'espressione del voto è personale.
4. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, i membri di Parte Pubblica decadono dall'incarico. L'Ufficio per le Relazioni Sindacali provvede a darne comunicazione al Presidente e alla sostituzione; analogamente si procede in caso di dimissioni o altro.
5. Ai componenti non spettano indennità; il provvedimento di conferimento dell'incarico di componente della Commissione e l'attestazione di espletamento dell'incarico, rilasciata dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali, sono inseriti nel fascicolo personale.
6. La Commissione delibera su tutti i casi inseriti all'ordine del giorno e può rinviare la delibera ad una successiva convocazione solo in caso emerga la mancanza di elementi di valutazione o qualora la discussione di un caso richieda un tempo superiore al previsto tale da rendere impossibile l'espressione del parere. Il Presidente disciplina il dibattito affinché venga di regola osservato l'ordine del giorno.



# Ministero della Giustizia

7. Il Segretario redige i verbali delle sedute della Commissione, che trasmette entro 10 (dieci) giorni all'Ufficio per le Relazioni Sindacali.
8. Le delibere della Commissione vengono predisposte e perfezionate dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del verbale della riunione della Commissione e sottoscritte dal Presidente e dai Componenti. Le delibere devono essere notificate ai soggetti interessati entro 30 (trenta) giorni dalla riunione nella quale sono state assunte.

## **Art. 8 - Incompatibilità**

I componenti di Parte Pubblica non possono rivestire cariche in seno agli organismi delle Organizzazioni Sindacali e qualora assumano un incarico sindacale hanno l'obbligo di informare per iscritto l'Ufficio per le Relazioni Sindacali affinché provveda alla sostituzione per incompatibilità.

L'Amministrazione si riserva ogni opportuna iniziativa in ordine alla mancata osservanza dell'obbligo di informazione.

## **Art. 9 - Pubblicità**

L'Ufficio per le Relazioni Sindacali provvede a dare pubblicità alle delibere della Commissione inviandole a tutti i responsabili degli Uffici Centrali e Periferici dell'Amministrazione, che hanno l'obbligo di adeguarsi immediatamente al contenuto delle stesse.



# *Ministero della Giustizia*

## **Art. 10 - Sede**

La Commissione espleta la propria attività presso la sede del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Referente della Commissione è l'Ufficio per le Relazioni Sindacali.